



Maria Maddalena Buoninconti
Notaio

Numero 364353 del Repertorio Numero 33089 della Raccolta

REPUBBLICA ITALIANA

VERBALE

L'anno duemilaventuno il giorno sedici del mese di aprile in Verona (VR), nel mio studio.

16 aprile 2021

Io Dottor Maria Maddalena Buoninconti, Notaio in Verona, con studio in Vico Ghaia n. 3, iscritto al Collegio Notarile di Verona, procedo alla redazione del verbale di assemblea della "ASSOCIAZIONE VOLONTARIE DEL TELEFONO ROSA" con sede in Verona (VR), Via Santa Toscana n. 9, Codice Fiscale 02458550239, costituita con atto autentificato in data 30 aprile 1993, repertorio numero 146201 Notaio Claudio Avitabile di San Martino Buon Albergo (VR), registrato a Verona il 28 dicembre 1993 al numero 5211 atti privati, rappresentata dalla Presidente del Consiglio Direttivo Lorella Don, nata a Verona (VR) il 23 maggio 1959, domiciliata per la carica presso la sede dell'associazione, cittadina italiana, la quale, assunta la presidenza ai sensi del vigente statuto dell'associazione, mi ha designato segretario per la redazione del verbale dell'assemblea tenutasi in videoconferenza, così come previsto dal D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, alla mia costante presenza, in data odierna.

Quindi io notaio do atto che in questo giorno e luogo, alle ore otto e zero nove (ore 8,09) si è riunita l'assemblea delle associate della predetta "ASSOCIAZIONE VOLONTARIE DEL TELEFONO ROSA" con sede in Verona (VR), per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) modifiche statutarie per adeguare lo Statuto associativo al nuovo "Codice del Terzo settore".

La Presidente dell'Assemblea, Lorella Don, ai sensi di legge e di statuto, ha constatato:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata;
- che sono presenti numero 20 (venti) associate su 25 (venticinque) associate iscritte aventi diritto di voto;
- che è presente il Consiglio Direttivo nelle persone delle signore:
Don Lorella - Presidente;
Avesani Marina - Consigliere;
Zamboni Paola - Consigliere;
Locatelli Stefania - Consigliere;
Tantini Anna - Consigliere;
Greco Emilia - Consigliere;
Cisorio Laura - Consigliere;
- che ella stessa ha provveduto ad accertare la legittimazione delle intervenute all'assemblea;
- che tutte le partecipanti si sono dichiarate sufficientemente informate su quanto posto all'ordine del giorno,

TANTO CONSTATATO

dichiara validamente costituita la presente assemblea straordinaria per discutere e deliberare sul sopra trascritto ordine del giorno.

REGISTRATO A VERONA

il 27 aprile 2021

al n. 14764

Serie 1T

La Presidente, prendendo la parola su quanto posto all'ordine del giorno, fa presente all'assemblea, come già discusso in precedenti riunioni, che al fine di ottenere l'iscrizione dell'associazione al Registro unico nazionale del terzo settore, occorre procedere all'adozione di un nuovo statuto redatto in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni. Ricorda infine la Presidente che il nuovo testo di statuto è stato depositato presso la sede dell'associazione a disposizione di quante avessero voluto consultarlo.

L'assemblea, ascoltato quanto detto dalla Presidente Don Lorella, con il seguente risultato

- contrarie: nessuna
- astenute: nessuna
- favorevoli: tutte

delibera

di approvare il nuovo testo di statuto che, su richiesta dell'assemblea, viene allegato al presente atto sotto la lettera A) perchè ne formi parte integrante e sostanziale, omessane da me notaio la lettura per espressa dispensa avutane dalla stessa.

Non essendovi altro da deliberare la Presidente toglie la seduta alle ore otto e quattordici (ore 8,14).

Del che io notaio ho redatto questo verbale, in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia a norma di legge ed in parte scritto a mano da me, per facciate quattro di fogli uno.

L'atto, unitamente all'allegato viene firmato, a norma di legge, da me notaio alle ore otto e quindici (ore 8,15).

F.to Maria Maddalena Buoninconti - Notaio - Sigillo

ALLEGATO A) al N. Rep. 364353 al N. Rac. 33089

**STATUTO della
“ASSOCIAZIONE VOLONTARIE DEL TELEFONO ROSA ODV”**

Art. 1

(Denominazione e sede)

E' costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, del codice civile e della normative in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato:

“ASSOCIAZIONE VOLONTARIE DEL TELEFONO ROSA ODV” con denominazione abbreviata “Telefono Rosa ODV” che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione ha sede in Verona, Via S. Toscana n. 9 - 37129 Verona.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2

(Statuto)

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3

(Efficacia dello Statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza le associate all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

Art. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5

(Finalità e Attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che si enumerano di seguito a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- creare un patto operativo tra le donne che si oppongono alla violenza fisica, psichica e morale di cui spesso sono vittime all'esterno e all'interno delle loro case;
- raccogliere attraverso lo strumento del telefono le denunce di donne che subiscono soprusi e che disinformazione, paura o pregiudizi non hanno ancora trovato modo di liberarsi;
- rendere palese la profondità e la reale dimensione della violenza nascosta, sconosciuta perché non denunciata alle forze dell'ordine e spesso sofferta dalle donne in silenzio;
- stimolare sulla base di questa conoscenza le istituzioni politiche e culturali affinché intervengano in positivo sia prendendo provvedimenti nei confronti

della collettività, sia intervenendo a difesa della singola vittima. Essenziale la creazione di Case della Donna che siano centri di informazione e cultura femminile e assolvano il compito di aiutare le donne in difficoltà e sostenerla in tutti i modi (accoglienza diurna e notturna, assistenza legale, psicologica, bancaria, ricerca di un lavoro e di un alloggio permanente). Per arrivare a questo risultato l'Associazione si propone di mobilitare l'opinione pubblica, aprire vertenze, costituirsi eventualmente parte civile nei processi per violenza o stupro;

- promuovere, favorire e valorizzare l'informazione e la formazione culturale della donna mediante incontri, seminari, convegni ecc.;

operativamente il servizio interviene nell'area del disagio femminile ovunque questo si manifesti, fornendo informazioni, indirizzando a strutture pubbliche o private, offrendo consulenza legale, psicologica e quant'altro ritenuto utile.

L'individuazione delle finalità si ispira all'art. 5 comma 1, lettere a) - i) - w), del D.Leg. 117/2017.

Per il raggiungimento di queste finalità l'Associazione si avvarrà in modo determinante e prevalente delle associate nonché della collaborazione e delle prestazioni di esperti nei singoli specifici settori di intervento.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro indicazione è operata da parte del Consiglio direttivo.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/17.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

Art. 6

(Ammissione)

Sono associate dell'organizzazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'organizzazione e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzare le attività di interesse generale.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessata, ratificata dall'Assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessata e annotata nel libro delle associate.

Il Consiglio direttivo deve entro 30 (trenta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessata. L'aspirante associata può, entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associata è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Le associate si dividono in Associate fondatrici, Associate effettive, Associate aggregate e Associate sostenitrici. Sono Associate fondatrici le persone fisiche che hanno dato vita, fin dall'origine, all'iniziativa e che risultano dall'atto costitutivo dell'Associazione.

Sono Associate effettive le Associate non fondatrici che hanno svolto con esi-

to positivo un apposito periodo di tirocinio e di formazione, con tempi e modalità stabiliti dal regolamento, e che prestano a tutti gli effetti la propria opera presso l'Associazione.

Sono Associate aggregate le associate che stanno svolgendo il periodo di tirocinio di cui sopra e quindi non hanno ancora acquisito la qualifica di Associata effettiva.

Sono Associate sostenitrici coloro che, pur non prestando la propria opera nell'ambito associativo, ne condividono le finalità sostenendole economicamente o idealmente partecipando a singole iniziative.

Per diventare associata è necessario aver compiuto la maggiore età.

La qualità di associata è provata esclusivamente attraverso la tessera associativa.

Tutte le Associate hanno i medesimi diritti e doveri.

Art. 7

(Diritti e doveri delle associate)

Le aderenti all'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi dell'associazione e di essere elette negli stessi;
- essere informate sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro delle associate purchè in regola con il pagamento della quota associativa;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri dell'associazione secondo le regole stabilite dal successivo art. 32, consultare i verbali;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute.

Le aderenti all'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 8

(Volontariato e attività di volontariato)

L'associata volontaria svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontaria è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

All'associata volontaria possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Art. 9

(Perdita della qualifica di associata)

Le associate cessano di far parte dell'Associazione per morte, recesso o esclusione.

L'associata può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al

Consiglio Direttivo.

L'aderente l'associazione che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere esclusa dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessata.

Art. 10

(Gli organi dell'associazione)

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea delle Associate;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) la Presidente;
- d) l'Organo di Controllo;
- e) l'Organo di Revisione.

Tutte le cariche sono gratuite.

Art. 11

(L'assemblea)

L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'organizzazione ed è un organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dalla Presidente o, in sua assenza, dalla Vice Presidente.

Le associate possono farsi rappresentare in assemblea solo da altre associate, conferendo delega scritta.

Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascuna associata.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dalla Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutte le associate.

E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi questi requisiti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Salvo i casi in cui la legge imponga il metodo collegiale, le decisioni delle associate possono essere adottate, purchè all'unanimità, con consenso espresso per iscritto.

In tal caso dai documenti sottoscritti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Per la formazione del consenso richiesto si tiene conto dei consensi pervenuti all'associazione nello spazio di 15 (quindici) giorni dall'invio della proposta di decisione da parte dell'associata promotrice.

Art.12

(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi dell'associazione;

- nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi dell'associazione, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione delle associate;
- fissa l'importo della quota associativa annuale;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 13

(Convocazione)

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

Negli altri casi, su convocazione della Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo delle associate o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro delle associate e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

Art.14

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno delle associate, presenti in proprio o in delega e in seconda convocazione qualunque sia il numero delle associate presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

Art.15

(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) delle associate ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) delle associate. Tale maggioranza è richiesta anche in caso di trasformazione, fusione o scissione.

Art.16

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio direttivo è formato da un numero dispari di 5 (cinque) componenti, eletti dall'assemblea tra le associate, per la durata di anni 3 (tre) e sono rieleggibili.

Se, per dimissioni o altre cause, venisse a mancare un Consigliere, i Consiglieri rimasti dovranno convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Amministratore.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. La presidente dell'organizzazione è la presidente del consiglio direttivo ed è nominata dal medesimo al suo interno.

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza.

Il Consiglio Direttivo è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 17

(La Presidente)

La presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano all'esterno.

La Presidente è eletta dal Consiglio direttivo tra i propri componenti.

La Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie, per gravi motivi, o per eventuale revoca decisa dall'assemblea con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, la presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo Consiglio direttivo.

La Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

La Vicepresidente sostituisce la Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitata nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 18

(Presidente onoraria)

L'Assemblea delle Associate, in seduta ordinaria, può nominare, con il voto favorevole dei due terzi dei presenti, una Presidente onoraria, scelta tra le associate che si sono particolarmente distinte per meriti rispondenti agli scopi associativi. La Presidente onoraria ha la rappresentanza dell'Associazione nelle manifestazioni ufficiali e partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del

Consiglio direttivo.

La Presidente onoraria dura in carica a tempo indeterminato.

Art. 19

(Organo di controllo - revisione legale dei conti)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'assemblea delle associate nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/17. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo partecipano alle assemblee delle Associate e alle riunioni del Consiglio Direttivo.

L'Organo di Controllo è composto da un unico membro oppure da un Collegio di tre membri effettivi e due supplenti; in tal caso il Collegio elegge al suo interno il Presidente a maggioranza dei componenti.

L'Organo di Controllo, sia monocratico che collegiale, dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rinominati.

In caso di cessazione dalla carica dell'unico componente dell'Organo di Controllo monocratico l'Assemblea delle Associate provvede alla sua sostituzione.

In caso di cessazione dalla carica di un membro dell'Organo di Controllo collegiale subentra il supplente più anziano di età che resta in carica fino alla scadenza.

L'organo di controllo esercita, al superamento dei limiti stabiliti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/17, la revisione legale dei conti; in tal caso esso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 20

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle risorse economiche, dai beni e da qualsiasi altra ricchezza ad essa pervenuta.

Art. 21

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;

- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposite voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 22

(I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquisiti dall'Associazione e sono ad essa intestati.

Tutti i beni acquisiti dall'Associazione e ad essa intestati sono elencati nell'inventario che, depositato presso la sede dell'Associazione, può essere consultato dalle aderenti.

Art. 23

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 co. 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 24

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso e il bilancio sociale, qualora previsto, devono essere affissi presso la sede dell'associazione e trasmessi a tutte le associate aventi diritto di voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito dell'associazione.

Art. 25

(bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 26

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dalla Presidente dell'associazione, quale sua legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura della presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art. 27

(personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 28

(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

Le associate volontarie che prestano attività di volontariato sono assicurate per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 29

(Responsabilità della organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 30

(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della organizzazione stessa.

Art. 31

(Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore da determinarsi con delibera dell'assemblea delle associate secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 32

(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro delle associate, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo e dell'organo di controllo;
- d) il registro delle volontarie, tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Tutte le associate, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Art. 33

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 34

(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RuntS medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5

sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/2017.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

F.to Maria Maddalena Buoninconti - Notaio - Sigillo